

Pubblicato il 04/01/2017

N. 00010/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00012/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Donelli C.F. DNLLCU63P24H199Z, Valeria Perini C.F. PRNVLR76M53A944N, domiciliato, ex art. 25 del CPA, presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per l'EMILIA ROMAGNA – sede di BOLOGNA: SEZIONE I n. 00216/2016, resa tra le parti, concernente decreto n.499/2014 di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rinnovo del soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che deve interpretarsi come istanza di misure cautelari (anche) monocratiche la “*richiesta di sospensiva provvisoria cautelare*”, proposta dall'appellante;

Considerato che, nella presente fase di urgenza monocratica, resta impregiudicata ogni questione relativa alla ritualità dell'atto di appello, che, nella sua versione telematica, risulterebbe sprovvisto della firma digitale del difensore dell'appellante, riportata soltanto nel modello per il deposito digitale dell'atto di appello e degli allegati;

Rilevato che, peraltro, la sottoscrizione materiale risulta apposta nella copia cartacea e che, in ogni caso, potrà il collegio valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile, alla luce delle possibili difficoltà di carattere tecnico, correlate all'avvio del processo amministrativo telematico;

Considerato che, nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, sussistono le condizioni di eccezionale gravità e urgenza per l'adozione della richiesta misura cautelare monocratica, tenendo conto del periodo di presenza dell'appellante nel territorio nazionale e dei possibili riflessi irreversibili derivanti dalla carenza di un idoneo titolo di soggiorno;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia dell'appellata sentenza di rigetto e del provvedimento impugnato in primo grado, sino alla decisione collegiale sulla domanda cautelare;

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 26 gennaio 2017;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della

dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma il giorno 4 gennaio 2017.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.